



DOTT. PASQUALINO PANNISCO
Consulente del lavoro
Revisore legale

AVV. MELANIA LAZZARIN
Avvocato

DOTT. ANGELO PANNISCO
Consulente del lavoro

Treviso, 29 giugno 2020

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 32 - 2020

Oggetto: TEMPORANEE MODIFICHE ALLA NORMA SUL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

I due recenti D.L. 18/2020 e 34/2020 hanno introdotto alcune modifiche alla normativa in tema di contratto a tempo determinato. Tale tipo contrattuale, come noto, è stato oggetto nel corso del 2018 di una profonda revisione di tipo restrittivo operata a mezzo del c.d. Decreto Dignità; ciò in relazione a vari aspetti, ma soprattutto alle nuove causali necessarie in caso di contratto di durata superiore ai 12 mesi, anche se per proroghe sopravvenute, ovvero in situazione di semplice rinnovo.

Gli attuali Decreti emergenziali, sopra citati, hanno proposto alcune attenuazioni alle norme in vigore, solo se in presenza di cassa integrazione COVID-19, passando dall'annullamento del divieto di stipula del tipo contrattuale, all'eliminazione del periodo di stacco contrattuale. Così come hanno disposto, per tutti gli operatori, la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 23 febbraio 2020, fino al 30 agosto 2020, anche senza l'apposizione delle causali ove normativamente dovute.

Al fine di dare indicazioni circa tali provvedimenti normativi, stratificatisi recentemente, l'INL ha provveduto ad emanare la nota n. 160/2020, dove, tra altri argomenti, puntualizza alcuni aspetti legati alle novità previste per il contratto a termine. L'INL fa subito notare come vi sia *“la possibilità di derogare all'obbligo di indicare le condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 qualora si intenda prorogare o rinnovare sino al 30 agosto p.v. i contratti a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020”*.

Ma nel puntualizzare i requisiti necessari a tale deroga temporanea, l'INL esprime un parere che era atteso dagli operatori. Secondo gli estensori, infatti, per poter usufruire della deroga alle causali è necessario che:

il contratto a tempo determinato risulti in essere al 23 febbraio, con esclusione, quindi, dei contratti stipulati per la prima volta dopo tale data;

il contratto di lavoro prorogato o rinnovato cessi entro il 30 agosto 2020.

Il primo è un requisito esplicito previsto dalla norma, al quale occorrerà fare attenzione al momento della stipula di un eventuale proroga o rinnovo.



Il secondo carattere, anch'esso previsto dal Decreto, aveva ingenerato 2 distinte tesi contrapposte: la prima, più estensiva, propendeva per valutare il termine del 30 agosto quale data ultima per la stipula di una proroga o rinnovo acausale con scadenza anche successiva; la seconda, più restrittiva, vedeva invece tale data quale termine ultimo di vigenza contrattuale da inserire nella proroga o rinnovo.

L'INL, con la nota in esame, sposa a ben vedere tale ultima tesi.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Associato Pannisco

